CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

(1)

Versione in vigore dal 26 giugno 2012, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane
Estremi	Legge 29 ottobre 1954, n. 1083
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1954

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessioni-di-contributi-per-lo-sviluppo-delle-esportazioni-italiane/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83-convertito-con

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it